




COMUNE DI QUALIANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER GIUSTA CONVIVENZA CON I CITTADINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2019

Il Presidente del Consiglio
Salvatore ONOFARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Onofaro".



Il Sindaco
Raffaele DE LEONARDIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele De Leonardis".

Titolo I – PRINCIPI, FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Qualiano (NA), in riferimento ai principi stabiliti dalle Leggi in vigore, promuove la tutela del benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Qualiano (NA) promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini al fine di ottenere una corretta convivenza uomo – animale in ambito urbano, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e di garantire la conservazione degli ecosistemi.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce e sostiene l'attività delle Associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.
4. Il Comune di Qualiano (NA) intende promuovere progetti didattici rivolti a tutte le scuole, al fine di educare al rispetto degli animali e ad una corretta convivenza uomo – animale.
5. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà verso di essi, il maltrattamento, l'accattonaggio e l'abbandono, i combattimenti clandestini ed ogni tipo di competizione violenta con l'utilizzo di animali.
6. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere tutti gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione generica di **animale**, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. n. 281/1991 "*Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", e successive modifiche, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati anche in stato di libertà o semilibertà, tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo.
2. Si riconosce altresì la qualifica di **animale d'affezione** a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con la normativa vigente.
3. Si definiscono **volontari** tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le strutture pubbliche o private di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, con la finalità di migliorare le condizioni di ospitalità degli animali accuditi.
4. Si definisce **gatto libero** l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
5. Per **colonia felina** si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

6. Si definiscono **volontari referenti di colonie feline stanziali** tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le colonie feline selvatiche, al fine di garantire le cure ed il sostentamento necessari alla sopravvivenza di questi animali.
7. Per **habitat di colonia felina** si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano ed extraurbano, edificato e rurale, nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini volontari.
8. L'**adozione** è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato ed ospitato presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, il diritto a vivere serenamente in compagnia di un proprietario. Le tipologie di adozione sono: l'adozione part-time e l'adozione definitiva. La prima consente a coloro che ne manifestino l'interesse, di portare a passeggio i cani ospitati presso gli alloggi del canile municipale o in convenzione, se contrattualmente previsto, secondo procedure ben definite; l'altra permette l'adozione definitiva di un animale, dopo aver seguito l'iter delineato.
9. Per **pet – therapy** si intende la terapia assistita con l'impiego di animali a persone con difficoltà fisiche e sociali.
10. Appartengono alle **specie sociali** gli animali le cui caratteristiche fisiologiche ed etologiche prevedono la stabulazione almeno in coppia.
11. Per **tavolo tecnico** si intende l'organo specialistico istituito dall'Amministrazione Comunale, al fine di supportare, valutare e supervisionare nel tempo le modalità di gestione delle strutture di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, nonché per monitorare la gestione ed il controllo delle colonie feline selvatiche presenti sul territorio e al fine di esaminare le varie problematiche inerenti tutte le specie animali presenti sul territorio comunale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento per “animale d'affezione” s'intende ogni animale che l'uomo possa tenere con sé in base alla legge 281/91, per compagnia e/o affezione, senza fini alimentari o produttivi o di sperimentazione, e di cui se ne assume la responsabilità.
3. Sono considerati “randagi” gli animali di cui alla legge 281/91 ovvero gli animali domestici vaganti sul territorio non riferibile ad alcun proprietario, o comunque senza padrone.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b) le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c) le attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.4 - Detenzione degli animali.

1. Il proprietario/ detentore di animale a qualunque titolo di un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, nel rispetto della specie, della razza, dell'età e del sesso.

In particolare è tenuto a:

- a) iscriverlo all'anagrafe canina presso la Asl competente per territorio facendo applicare il microchip entro 60 giorni di vita o dal possesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie ;
- c) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento in maniera costante e sempre essere accessibile all'animale;
- d) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
- e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni ed evitare il danneggiamento o l'imbrattamento delle proprietà pubbliche e private;
- g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale cucciolata;
- h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie e dimensioni.

I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale dalle intemperie e da evitare lesioni.

2. I proprietari /detentori devono denunciare il cambio di residenza, di proprietà, il furto, la morte lo smarrimento di un animale iscritto all'anagrafe canina presso la ASL veterinaria competente per territorio , secondo la tempistica riportata nella normativa vigente;

3. Chiunque detenga a qualunque titolo animali in proprietà privata confinante con la pubblica strada o con altre proprietà private, dovrà costruire e/o conservare le recinzioni della propria proprietà in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle ed oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 5 – Maltrattamento di animali – Divieti e prescrizioni.

1. Fatte salve le norme penali, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali; come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articoli.
2. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. Qualora si utilizzi come riparo per i cani una cuccia questa dovrà avere le seguenti caratteristiche: Essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata con tetto impermeabilizzato, in modo da proteggere il soggetto dalle condizioni climatiche sfavorevoli, chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra con idonea schermatura. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
4. E' vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute ovvero privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenerli in scarsa luminosità, eccessiva umidità, areazione, esposti al sole e a temperature non compatibili, in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dello svezzamento se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica e/o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché addestrarli a comportamenti aggressivi e/o pericolosi.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

9. E' vietato detenere, trasportare e/o mantenere gli animali in gabbie o carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
10. E' vietato condurre animali al guinzaglio al seguito di eventuali mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica o animale . E' consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini..) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo.
11. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
12. E' vietato lasciare animali chiusi per qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione, anche se ferma; il divieto vale anche se il vano preposto è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
13. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
14. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza e/o di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
15. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistemi di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
16. E' fatto divieto, i sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicotomia ed operare la devocalizzazione.
Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale.
Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
17. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

18. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
19. E' vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o Spettacoli.
20. E' vietata sull'intero territorio comunale la vendita ambulante di animali, ad eccezione delle fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate a norma di legge.
21. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali, bensì disciplinare con regole la corretta detenzione in modo da assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c
22. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona (specie animale che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova), fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca delle normative sanitarie. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza, in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
23. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali che saranno sottoposti a confisca potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.
Gli animali che per qualunque motivo dovessero rimanere in dotazione a questi viandanti, dovranno essere sterilizzati dal Servizio veterinario dell'ASL, iscritti all'anagrafe canina e periodicamente visitati gratuitamente dai veterinari pubblici.
24. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
Tale norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative allo scopo di incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti che dovranno essere

preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali dal competente servizio veterinario.

25. E' vietato detenere animali privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza.
26. E' altresì vietato detenere animali in terrazze o balconi continuativamente, garantendone comunque la somministrazione di alimenti e acqua fresca, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
27. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 6 – Vivisezione di animali

1. L'Amministrazione Comunale di Qualiano supporta i principi e le finalità espresse dalla normativa vigente, promuovendo un'efficace azione di controllo e vigilanza sul territorio coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, Provincia e Azienda A.S.L.

Art. 7 – Pet – Therapy

1. Il Comune di Qualiano riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare patologie particolari e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. L'Amministrazione Comunale, nella sua attività di promozione di eventuali progetti di Pet – Therapy., si impegna a rendere accessibili tutti i mezzi di trasporto pubblico per i cani di accompagnamento dei soggetti disabili e dei non vedenti.

Art. 8 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le norme penali, è fatto divieto al proprietario, o al detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini, corpi idrici di qualunque tipologia, nonché presso le strutture comunali di ricovero animali randagi. E' equiparata all'abbandono la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
2. E' consentita la liberazione in habitat idonei di animali appartenenti alle specie autoctone provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 9 – Avvelenamento di animali

1. Fatte salve le norme penali, è fatto assoluto divieto di confezionare, detenere, distribuire bocconi ed esche avvelenate, o comunque qualunque altra tipologia di materiale contenente veleni o sostanze tossiche, ad eccezione degli interventi di disinfestazione/derattizzazione, i

quali devono essere comunque effettuate in modo tale da non nuocere in alcun modo ad altre specie.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e all'Amministrazione, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I Medici Veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando quando possibile i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.
4. Il Comune provvederà a bonificare l'area interessata, a far condurre gli appositi accertamenti sulla sostanza rinvenuta e, nell'ipotesi di zone che manifestino pericoli di avvelenamento, ad allertare la cittadinanza mediante il posizionamento di idonea cartellonistica.

Art. 10 – Accattonaggio con animali

1. E' assolutamente vietata ogni forma di accattonaggio con l'utilizzo di animali non identificati (tatuaggio o microchip) e con animali detenuti in scarse condizioni di salute.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 11- Obbligo di soccorso e collocamento

1. Chiunque, assiste a un incidente a qualunque titolo anche non ricollegabile al suo comportamento con danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento della polizia municipale locale o delle forze dell'ordine affinché venga attivato successivamente il soccorso agli animali. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

Art. 12 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina che segue.
2. I cani, di qualunque razza e taglia, devono essere dotati di guinzaglio e museruola; gli altri animali d'affezione possono essere trasportati soltanto se all'interno di appositi contenitori.
3. I proprietari, o custodi a qualsiasi titolo, che trasportino animali sui mezzi pubblici dovranno avere cura che gli stessi non sporchino o arrechino danni ai passeggeri.
4. Non è consentito il trasporto di animali selvatici sui mezzi pubblici di trasporto.
5. Non è consentito il trasporto sui mezzi pubblici di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi.

6. I taxi possono trasportare animali, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.
7. E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di animali domestici, solamente se rinchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore, isolato dal posto del conducente mediante una rete divisoria, o mediante l'ausilio di opportuni kit di sicurezza, opportunamente omologati, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 13 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietato sul territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini

Art. 14 - Smaltimento delle spoglie e cimiteri di animali da compagnia.

1. 1.Gli animali da compagnia deceduti dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e Linee Guida applicative regionali, approvate con D.G.R. n. 181 del 15 febbraio 2005, e D.G.R. n. 377/2012, in via prioritaria mediante l'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in deroga, può essere effettuato il sotterramento delle spoglie, esclusivamente con le modalità stabilite dalla suddetta D.G.R. n. 181/2005.
2. 2.L'attivazione dell'esercizio di cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione, è subordinata alla presentazione di domanda con documentazione al SUAP del Comune.

Art. 15 – Associazioni animaliste e guardie zoofile

1. Le Associazioni animaliste iscritte all'albo regionale il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale e le guardie zoofile prefettizie possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di

progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 16 – Adozioni e sterilizzazioni

1. Chiunque intenda adottare un cane si può mettere in contatto con il servizio veterinario territorialmente competente per essere indirizzato nella giusta scelta del soggetto.
I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza .
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune. Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo.

Titolo III – CANI

Art. 17 – Tutela della popolazione canina

1. L'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente – “*Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*” n. 281/1991, ed in collaborazione con ASL, Università degli Studi, Ordine dei Medici Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo – animale in ambito urbano, ed in particolare:
 - a) interventi per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di contenere il fenomeno del randagismo;
 - b) realizzazione di strutture di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione randagi;
 - c) campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli animali randagi.

Art. 18 – Attività motoria dei cani

1. Coloro che detengono un cane dovranno provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza a cui appartiene, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento.
3. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in

evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani detenuti in appartamento o custoditi in recinti.

Art. 19 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. I box di ricovero, di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini di razza del cane, devono essere opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere dotati di una copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere regolarmente asportate.
3. E' vietato tenere cani legati o alla catena ,se indispensabile, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad una altezza di almeno due metri da terra e la cui altezza sia di almeno tre metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno 2 volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque non inferiori a 5 metri.
4. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno. Poiché trattasi quasi sempre di cani aggressivi, devono essere particolarmente sorvegliati dal proprietario.

Art. 20 – Modalità di fruizione delle aree verdi pubbliche

1. E' consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatte salve altre disposizioni specifiche per aree particolari, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio.
3. In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o comunque in caso di razze per le quali la normativa vigente lo richiede, anche la apposita museruola.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ai giochi di bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

Art. 21 – Aree attrezzate destinate ai cani

1. All'interno di aree verdi pubbliche possono essere individuate, mediante appositi cartelli e recinzioni, zone appositamente destinate alla corsa libera dei cani.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono effettuare un'adeguata attività motoria libera, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori; in ogni caso non devono arrecare alcun danno a piante, persone, animali o strutture presenti.
3. Anche all'interno delle aree attrezzate per cani, i proprietari, o i detentori a qualunque titolo, devono provvedere all'asportazione delle deiezioni.

Art. 22 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, qualora ricadano nella ipotesi di cui all'art. 20, comma 3, anche l'idonea museruola.
3. E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno ovvero dotarsi di cartelli che ne vietino l'ingresso

Art. 23 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.
2. I proprietari o i detentori sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, e a depositarle, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori.
3. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

4. Le somme verranno versate in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notifica del verbale di accertamento; nel caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata. La recidiva si ha con l'accertamento dalla seconda violazione anche se vi è stata oblazione nel primo caso.

Art. 24 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono di proprietà del Sindaco e sono catturati a cura dell'Asl su segnalazione del delegato al randagismo che riceve le segnalazioni dai cittadini.
Dopo la cattura devono essere condotti presso la struttura ambulatoriale della ASL ed essere identificati mediante l'apposizione del microchip, poi vengono trasferiti al canile convenzionato con il comune in attesa di essere sterilizzati.
2. I cani di accertata proprietà già microchippati sono restituiti al proprietario o detentore dietro pagamento delle spese di cattura alla ASL e le spese di mantenimento al canile.
Se non vengono riscattati dal proprietario entro 60 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dall'ufficio comunale competente, saranno considerati liberi a tutti gli effetti (sarà cioè fatto obbligo al proprietario di effettuare la cessione a favore del Comune di cattura), potranno essere dati in adozione a coloro che ne faranno richiesta ed il proprietario sarà denunciato per abbandono.
3. I cani microchippati, sterilizzati e ricoverati presso il canile convenzionato con il Comune potranno essere adottati da chi ne fa richiesta previo parere favorevole del delegato al randagismo del Comune e della ASL per quanto riguarda gli aspetti sanitari. Sulle adozioni verranno effettuati dei controlli da parte degli animalisti facenti parte di associazioni iscritte all'albo regionale, delegati dal comune in merito al benessere degli animali ed alla corretta custodia.
4. L'adozione prevede il passaggio di proprietà del cane dal comune al nuovo proprietario, tale pratica viene effettuata dalla ASL che registra il dato nella Banca dati regionale.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

Articolo 25 – Cane di territorio

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita dei cani nei canili il Comune può promuovere la figura del cane di territorio.
2. La istituzione del cane del territorio prevede la emanazione da parte del Sindaco di un'apposita O.S. di cattura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio dei soggetti vaganti.
3. Le Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani del territorio possono proporre all'Ufficio comunale ed al Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente il riconoscimento dei singoli cani dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero.
4. Inoltre dovranno garantire continua vigilanza sullo stato di salute del cane, segnalando al delegato al randagismo del Comune di Qualiano, l'eventuale presenza di malattie o altro e questi provvederà a richiederne la cattura all'ASL NA NORD 2 per la cura e la degenza presso il canile convenzionato.

5. I cani del territorio devono essere sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della ASL o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda ASL territorialmente competente
6. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che se ne assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale potranno essere individuabili con un apposito sistema identificativo.
7. Il cane del territorio:
 - a. non deve essere morsicatore e/o responsabile di aggressioni,
 - b. non deve appartenere a razze quali pit-bull, dobermann, rottweiler,
 - c. deve essere clinicamente sano.

Articolo 26 – Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purchè non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

Titolo IV – GATTI

Art. 27 – Colonie feline

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà su suolo pubblico e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore".

Art. 28 - Cura delle colonie feline da parte di tutori.

1. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente e protocollare un'istanza in tal senso al Comune.

2. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione
3. Al personale volontario è permesso l'accesso per la somministrazione degli alimenti e per la cura dei gatti nelle aree pubbliche consentite.
4. Il personale volontario di cui al comma 1 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto.
5. Ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ed i privati cittadini di cui al comma 8 dell'art. 2 che gestiscono colonie feline, possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle pubbliche amministrazioni, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline suddette.
6. Coloro che intendono eseguire nuove opere edili o interventi di ristrutturazione, i cui effetti ricadano in aree interessate dalla presenza comprovata di colonie feline, devono darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, affinché si possa provvedere ad un'idonea ricollocazione temporanea o definitiva della colonia stessa. Dovrà in ogni caso essere consentito ai referenti di colonia di continuare a svolgere la completa attività di gestione degli animali.

Art. 29 – Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune di Qualiano, ai sensi della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 281/1991 tutela la salute, in caso di gatti incidentati e feriti, nonché la salvaguardia delle colonie feline selvatiche presenti sul territorio.
2. E' assolutamente vietato a chiunque maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà; la loro cattura è consentita soltanto per comprovati motivi igienico – sanitari e deve essere effettuata con metodi incruenti e da personale autorizzato.
3. E' assolutamente vietato l'utilizzo di felini in stato di libertà per scopi di sperimentazione.

Art. 30 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo V – VOLATILI

Art. 31 – Detenzione di volatili

1. Le gabbie che ospitano i volatili devono essere esposte a condizioni microclimatiche favorevoli, devono inoltre essere provviste di contenitori dell'acqua e del cibo sempre debitamente riforniti.
2. Le specie sociali di volatili devono essere detenute possibilmente in coppia, nel rispetto della specie etologica alla quale appartengono.
3. E' ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali. I volatili nelle ore diurne devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto, mentre nelle ore notturne devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

Art. 32 – Dimensioni delle voliere

1. Per gabbie che contengono fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere di sette volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
2. Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario, di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie, di manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni e in tutti i casi strettamente legati all'attività venatoria.
4. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura e isolamento.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 33 – Ittiofauna

1. E' assolutamente vietato lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' altresì vietato inserire l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
3. E' altresì vietato cucinare viva sia l'ittiofauna che i crostacei.
4. E' fatto divieto di conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta su ghiaccio e/o Frigorifero.

Art. 34 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. E' fatto obbligo di mantenere l'ittiofauna in vasche di dimensioni adeguate al soggetto più grande presente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e la cui temperatura devono essere adeguate alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
3. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
4. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche tipiche della specie a cui appartengono.

Art. 35 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione ai competenti uffici comunali.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualunque struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune di Qualiano, in riferimento alle comunicazioni pervenute attiverà un monitoraggio del territorio al fine di aggiornare la situazione circa la presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, per promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio.

Titolo VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 36 – Conigli – modalità di detenzione

1. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. Il fondo delle gabbie deve sempre essere ricoperto da materiale atossico e assorbente. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Art. 37 – Furetti – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di furetti in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
2. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle

esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Art. 38 – Piccoli roditori – modalità di detenzione

1. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Titolo VIII – EQUIDI

Art. 39 – Dimensioni dei box e della posta

1. I box e la posta devono avere le seguenti dimensioni, a seconda delle caratteristiche degli animali sotto descritte:
 - a) Equidi da corsa e da riproduzione: box - m. 3,0 x 3,5
 - b) Fattrici + redo: box - m. 4,0 x 4,0
 - c) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia grande: box – m. 3,0 x 3,5 /posta – m. 2,2 x 3,5
 - d) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia media: box – m. 2,5 x 3,0 /posta – m. 1,8 x 3,0
 - e) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia piccola: box – m. 2,2 x 2,8 /posta – m. 1,6 x 2,8

Art. 40 - Modalità di detenzione

1. Le modalità di detenzione devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore a 3,0 metri (2,5 metri per gli equidi di taglia piccola).
 - b) E' vietato custodire i cavalli sempre legati in posta.
 - c) Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di idonei ripari dalle intemperie.
 - d) I cavalli detenuti nei box devono avere accesso ad un'area esterna per tutta la durata della giornata.
 - e) Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in base alle loro esigenze fisiologiche.
 - f) E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificarne la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
 - g) Gli equidi non devono per nessuna ragione essere sottoposti a sforzi eccessivi.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41- Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto, al pagamento di una somma, da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria sarà raddoppiata.

Art. 42 - Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile prefettizie, guardie ambientali comunali e tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.